

Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro

Stato al 1° gennaio 2025



In breve

Per principio, qualsiasi remunerazione derivante dall'esercizio di un'attività dipendente viene considerata come salario soggetto a contribuzione. Fanno parte di quest'ultimo anche le retribuzioni che il datore di lavoro, o un'istituzione che gli è legata, versa in caso di cessazione completa del rapporto di lavoro.

Esempi:

- i pagamenti posticipati del salario;
- le provvigioni;
- le indennità per vacanze;
- le gratificazioni;
- le indennità versate in caso di risoluzione anticipata del contratto di lavoro;
- le indennità versate a seguito di una clausola di divieto di concorrenza;
- i versamenti effettuati a discrezione dal datore di lavoro (non previsti dal regolamento) a titolo di previdenza a favore di singoli dipendenti.

Non sono invece soggetti a contribuzione:

- le prestazioni previdenziali regolamentari:
prestazioni di istituti di previdenza professionale cui il beneficiario ha diritto all'insorgere del caso assicurato;
- i versamenti alla cassa pensioni:
prestazioni sociali del datore di lavoro, nella misura in cui sono previste e devono essere fornite sulla base di un regolamento.

Se, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro continua a versare contributi alla cassa pensioni nella stessa misura di quanto avvenuto fino al termine del rapporto di lavoro, tali contributi sono compresi nel salario determinante.

Questo opuscolo informativo informa i datori di lavoro sulle retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro.

Prestazioni sociali al termine del rapporto di lavoro

1 In quali casi le prestazioni sociali sono parzialmente o totalmente esenti da contribuzione?

A certe condizioni, le prestazioni sociali del datore di lavoro sono parzialmente o totalmente esenti da contribuzione, in particolare in caso di previdenza professionale insufficiente o di licenziamento per motivi aziendali. Queste prestazioni possono essere versate in forma di rendite (p. es. le rendite transitorie) o di indennità in capitale (p. es. le indennità di partenza versate al termine del rapporto di lavoro). Le casse di compensazione convertono le rendite in capitale.

Prestazioni sociali in caso di previdenza professionale insufficiente

2 Quali prestazioni vengono escluse dal salario determinante?

Le prestazioni versate dal datore di lavoro al termine di un rapporto di lavoro pluriennale sono escluse dal salario determinante per ogni anno contabile completo in cui il salariato non era assicurato nella previdenza professionale (2° pilastro), fino a un importo pari alla metà della rendita di vecchiaia minima mensile vigente al momento del versamento.

3 Quali prestazioni fanno parte del salario determinante?

L'importo eccedente la metà della rendita di vecchiaia minima mensile fa parte del salario determinante. L'importo del salario conseguito non conta.

4 Esempio

Il rapporto di lavoro di una commessa di 54 anni che lavora a tempo parziale viene concluso dopo 15 anni di servizio nel 2025. Essa riceve a titolo volontario una prestazione in capitale unica di 10 000 franchi. Poiché non è stata ininterrottamente assicurata alla previdenza professionale, presenta lacune contributive. Dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2015 e dall'1° aprile 2020 al 31 luglio 2024 non era assicurata alla previdenza professionale, cosicché le mancano sette anni contabili completi (4 + 3). Le prestazioni del datore di lavoro versate per gli anni contributivi mancanti vengono dunque dedotte dal salario determinante come segue:

Prestazione in capitale	CHF	10 000.00
7 x CHF 630.00 (metà della rendita minima mensile)	- CHF	4 410.00
Salario determinante	CHF	5 590.00

Prestazioni sociali in caso di licenziamento per motivi aziendali

5 Cosa s'intende per motivi aziendali?

Per motivi aziendali s'intendono la chiusura, la fusione e la ristrutturazione di un'azienda.

Si ha una ristrutturazione aziendale quando l'istituto di previdenza che attua la previdenza professionale obbligatoria adempie le condizioni per la liquidazione parziale secondo la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) oppure se un licenziamento collettivo è disciplinato da un piano sociale.

Le condizioni per una liquidazione parziale sono rette da un regolamento approvato dall'autorità di vigilanza della previdenza professionale.

Sebbene nonostante i licenziamenti le condizioni per la liquidazione parziale dell'istituto di previdenza non sono adempiute, si ha una ristrutturazione aziendale anche in caso di licenziamento collettivo disciplinato da un piano sociale.

Per piano sociale s'intende un accordo nel quale il datore di lavoro e i lavoratori (attraverso una rappresentanza dei lavoratori o un sindacato) conven-gono misure atte a evitare o ridurre i licenziamenti, nonché ad attenuarne le conseguenze.

Un licenziamento è considerato collettivo quando tocca gran parte dell'effettivo del personale. Le prestazioni concesse a titolo individuale a singoli salariati fanno parte del salario determinante.

6 Come si procede per le partenze e i prepensionamenti volontari?

Le partenze e i prepensionamenti volontari non rientrano nelle disposizioni di esclusione dal salario determinante, anche se avvengono sulla base di un piano sociale o se vi è una regolamentazione concernente il prepensionamento.

7 Quali prestazioni sono escluse dal salario determinante?

In caso di licenziamento per motivi aziendali, sono escluse dal salario determinante le prestazioni il cui importo non supera di quattro volte e mezza la rendita di vecchiaia massima annua (v. esempio 11).

8 In caso di licenziamento per motivi aziendali quale parte delle prestazioni fa parte del salario determinante?

In caso di licenziamento per motivi aziendali la parte delle prestazioni che supera un importo pari a quattro volte e mezza la rendita di vecchiaia massima annua (136 080 franchi nel 2025) fa parte del salario determinante. L'importo del salario conseguito non conta.

Le prestazioni versate sotto forma di rendita vanno convertite in capitale, vale a dire che è necessario determinare il loro valore attuale. Il valore attuale di una rendita corrisponde al capitale che dovrebbe essere investito al tasso d'interesse tecnico al momento della partenza per finanziare i versamenti futuri. In questo contesto va tenuto conto della probabilità di vita. Per la conversione viene utilizzato un fattore provvisorio (v. tabelle alla pagina seguente). Per gli anni di età incompleti, il fattore provvisorio viene interpolato calcolando la differenza tra il fattore dell'età inferiore e quello dell'età superiore della tabella.

9 Fattori di conversione

Estratto dei fattori per la conversione in capitale dei seguenti tipi di rendita: rendite vitalizie e rendite temporanee o differite fino al pensionamento o all'età di riferimento.

Rendita - Uomini			
Età in anni	vitalizia	transitoria fino a 65	rinvia fino a 65
58	20,2	6,4	13,8
59	19,7	5,5	14,2
60	19,3	4,7	14,6
61	18,8	3,8	15,0
62	18,3	2,9	15,4
63	17,9	1,9	16,0
64	17,4	1,0	16,4
65	16,9	0,0	16,9

Rendita - Donne nate nel 1960 o prima			
Età in anni	vitalizia	transitoria fino a 64	rinvia fino a 64
58	21,6	5,5	16,1
59	21,1	4,7	16,4
60	20,7	3,8	16,9
61	20,3	2,9	17,4
62	19,8	1,9	17,9
63	19,3	1,0	18,3
64	18,9	0,0	18,9

Rendita - Donne nel 1964 o dopo			
Età in anni	vitalizia	transitoria fino a 65	rinvia fino a 65
58	21,6	6,4	15,2
59	21,1	5,5	15,6
60	20,7	4,7	16,0
61	20,3	3,8	16,5
62	19,8	2,9	16,9
63	19,3	1,9	17,4
64	18,9	1,0	17,9
65	18,4	0,0	18,4

Formula di calcolo: capitale = rendita annua x fattore di conversione
rendita annua = capitale / fattore di conversione

L'età è arrotondata al mese completo precedente e i fattori sono determinati tramite l'interpolazione in base ai fattori applicabili all'età superiore e a quella inferiore.

Donne nate nel 1961, 1962 o 1963

Le donne nate nel 1961, 1962 o 1963 possono utilizzare il calcolatore online per la conversione delle rendite in capitale all'indirizzo:



10 Esempio di fattore di conversione

Rendita vitalizia per un uomo di 62 anni e tre mesi d'età.

62 anni, rendita vitalizia	Fattore 18,3
63 anni, rendita vitalizia	Fattore 17,9
62 anni e 3 mesi	Fattore 18,20
Fattore provvisorio interpolato	$(18,3-17,9) \times (9/12) + 17,9 = 18,20^*$

* (fattore dell'età inferiore – fattore dell'età superiore x [n. mesi fino al prossimo compleanno / 12] + fattore dell'età superiore)

Le tabelle complete per la determinazione del fattore di conversione della rendita in capitale (DSD) sono disponibili sul sito Internet. Nello stesso documento sono disponibili ulteriori esempi.



11 Esempio di prestazioni transitorie

La birreria Bierperle esternalizza la consegna a domicilio nel 2025 e deve quindi procedere ad una ristrutturazione. La liquidazione parziale dell'istituto di previdenza tocca l'intero effettivo del personale del servizio trasporti. Un rappresentante di 58 anni e 4 mesi con oltre 15 anni di servizio riceve, oltre ad una rendita della previdenza professionale obbligatoria della sua datrice di lavoro, un'indennità unica di 150 000 franchi e di prestazioni transitorie annua di 82 000 franchi (a partire da 58 anni e 4 mesi fino al 59° anno d'età) e di 73 000 franchi (dal 60° al 65° anno d'età).

La rendita del 2° pilastro a cui il rappresentante ha diritto a in seguito al pensionamento anticipato è interamente esente dall'obbligo contributivo. Le altre prestazioni pagate dal datore di lavoro sono escluse solo in parte dal salario determinante, poiché adempiono le condizioni di prestazioni in caso di licenziamento per motivi aziendali (ristrutturazione, v. punto 5 segg.).

Le prestazioni transitorie annue vanno convertite in una prestazione in capitale:

Capitale = rendita mensile x 12 x fattore provvisorio fino a 65 anni x numero di mesi a beneficio di una rendita / numero di mesi fino a 65 anni.

Dal 58^{4/12}° al 59° anno d'età 82 000 franchi

Fattore provvisorio interpolato fino a 65 anni:

$$(6,4 - 5,5) \times (8/12) + 5,5 = 6,1$$

(82 000 x 6,1 x 20/80)	CHF	125 050.–
------------------------	-----	-----------

Dal 60° al 65° anno d'età 73 000 franchi

(73 000 x 6,1 x 60/80)	CHF	333 975.–
------------------------	-----	-----------

Indennità di partenza	CHF	150 000.–
-----------------------	-----	-----------

Importo complessivo	CHF	609 025.–
---------------------	-----	-----------

Quattro volte e mezza

la rendita di vecchiaia massima annua nel 2025	- CHF	136 080.–
--	-------	-----------

Salario determinante	CHF	472 945.–
----------------------	-----	-----------

La conversione delle rendite in capitale viene effettuata dalle casse di compensazione.

Disposizioni comuni

12 Cosa succede se l'attività viene soltanto ridotta?

Se l'attività viene portata avanti a tempo parziale, l'indennità versata è interamente soggetta a contribuzione. Possono essere esenti dall'obbligo contributivo solo le prestazioni versate dal datore di lavoro in caso di completa cessazione del rapporto di lavoro.

13 Contano l'età e gli anni di servizio?

No. L'età e gli anni di servizio sono irrilevanti per il conteggio. Tuttavia non viene applicata la franchigia.

14 Quando vanno pagati i contributi?

I contributi sono dovuti al momento del versamento della prestazione d'uscita. Se questa è versata sotto forma di rendita, i contributi sono dovuti al momento del primo versamento.

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei casi singoli fanno stato esclusivamente le disposizioni di legge in vigore. Le casse di compensazione e le loro agenzie forniscono volentieri le informazioni desiderate. La lista completa delle casse di compensazione figura su internet all'indirizzo www.avs-ai.ch.

Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione novembre 2024. Riproduzione parziale autorizzata sotto condizione dell'accordo scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 2.05/i. È disponibile anche su www.avs-ai.ch.



Ulteriori informazioni, pubblicazioni e video esplicativi.

2.05-25/01-I